

**FARMACIA TREVIGIANA spa**

**PIANO UNICO TRIENNALE DI  
PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE - PTPCT  
E PER LA TRASPARENZA  
2018 - 2020**

**prima approvazione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2015  
successivo aggiornamenti approvati  
dal Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2016 e del 24 marzo 2017  
attuale deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018**

**tratto dal protocollo relativo di cui al  
modello organizzativo della società  
conforme ai requisiti del d.lgs.231/2001**

**Parte Generale del modello  
e Parte speciale classi di reato nn. 1, 3, 7 e 9 e reati di cui alla L.190/2012  
in breve: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA  
PRIVATI, FRODE IN COMMERCIO, VIOLAZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE,  
CONTRAFFAZIONE DIRITTI, MARCHI E BREVETTI, ABUSO D'UFFICIO, PECULATO E  
INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO.**

## **1. Premessa**

La legge 6 novembre 2012 n.190 ed i collegati requisiti sulla trasparenza, rappresentati dalle prescrizioni del d.lgs. 33/2013, recentemente aggiornate dal d.lgs.25 maggio 2016 n.97, introducono nell'ordinamento italiano una articolata normativa di prevenzione della corruzione.

Tale sistema organico si articola su due livelli, il cui primo riguarda un ambito nazionale. In tale contesto è individuata una Autorità Nazionale Anticorruzione da cui proviene il Piano Nazionale triennale e precisi riferimenti standard per l'applicazione negli enti locali e negli enti di altra natura ricompresi e sottoposti al presente quadro normativo (secondo livello).

Ulteriore riferimento normativo costituiscono le Linee Guida emesse dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione, quali in particolare le più recenti linee guida del 8 novembre 2017, che sostituiscono le precedenti (n.8 del giugno 2015), recanti diverse indicazioni sull'attuazione della prevenzione anticorruptiva e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ed indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, ferme restando alcune applicazioni derivanti dalla determinazione ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016.

L'ambito di secondo livello concerne una pluralità di figure giuridiche.

Per quanto qui di interesse, le prescrizioni del quadro normativo in questione si devono ricondurre ad alcune fattispecie che si riepilogano come segue:

- società di diritto privato direttamente od indirettamente controllate da un ente della pubblica amministrazione o da un ente pubblico economico, ai sensi dell'art.2349 CC (disponibilità anche

- indiretta della maggioranza dei voti, o di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante, con esclusione di casi di influenza dominante derivante da vincoli contrattuali);
- società partecipate da ente come sopra indicato, senza configurazione di controllo.

Nel primo dei due casi la società è tenuta, in ordine alle generali prescrizioni del sistema articolato dell' "anticorruzione", indipendentemente dalla adozione di un modello organizzativo conforme ai requisiti del d.lgs.231/2001, alle prescrizioni della L.190/2012 e quindi alla redazione del piano per la prevenzione della corruzione in quanto integrazione dei protocolli del modello, nonché alle ulteriori prescrizioni, quali la nomina di un responsabile e la periodica rendicontazione.

Nel secondo caso l'integrazione al modello organizzativo potrà invece avere corso anche limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte dalla società.

In modo simile sono articolate le norme ed i requisiti da osservare in tema di trasparenza.

Il presente documento costituisce una evoluzione della documentazione normativa interna del modello organizzativo assunto in conformità ai requisiti del d.lgs.231/2001 dalla Società Farmacia Trevigiana per azioni. In particolare trattasi della Parte Speciale riguardante in genere i reati contro la pubblica amministrazione e quelli di tipo corruttivo che, con l'introduzione delle prescrizioni di cui alla L.190/2012, completa le misure adottate e le azioni avviate nel quadro della prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020.

Ulteriore partizione delle prescrizioni organizzative collegate al tema della prevenzione della corruzione e dell'assicurazione della trasparenza, è costituita dalla procedura di assegnazione del Rating di Legalità rilasciato alla Società dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 31 marzo 2016 ed in scadenza di rinnovo il 31 marzo 2018.

Infine costituisce riferimento normativo anche quanto più recentemente introdotto dal d.lgs.175 del 19 agosto 2016, modificato con d.lgs.n.100 del 16 giugno 2017 (Tusp – testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

## **2. Oggetto del Piano triennale**

Il Piano triennale ha lo scopo di organizzare compiutamente all'interno della struttura societaria e del sistema gestionale della Società le valutazioni di rischio, le misure di prevenzione e contenimento dei rischi, le attività di controllo e presidio, più adatte a prevenire nell'ambito specifico operativo della società episodi di corruzione e/o di commissione dei reati elencati nella Parte Speciale del proprio modello organizzativo dedicata ai reati della classe 1 e 3 ed a quelli di competenza della L.190/2012, come più avanti descritti.

### **Responsabilità coinvolte nel Piano triennale**

Nell'ordine:

- Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo strategico ed indirizzo politico della Società è responsabile dell'attuazione e della periodica revisione del Piano triennale;
- Responsabile della prevenzione della corruzione, è incaricato di elaborare ed aggiornare continuamente la proposta di Piano triennale, verificandone l'efficace attuazione, vigilando in ordine al rispetto ed all'attuazione delle regole e delle azioni descritte nel Piano, predisponendo una relazione annuale di rendicontazione dello stato di attuazione del Piano triennale; il ruolo, per le particolari opportunità organizzative della Società, collegate alla ridotta dimensione e struttura gerarchica, è assegnato all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001, anche in coerenza con gli

indirizzi espressi dalla “disciplina ANAC”, laddove questa ammette tale configurazione se già presente all’epoca di introduzione delle Linee Guida di novembre 2017, in forza delle precedenti interpretazioni di cui alle superate Linee Guida di giugno 2015 e fino a scadenza di mandato; in tal senso la funzione è anche collegata alla responsabilità di sorveglianza in ordine ad ogni requisito riguardante gli obblighi di trasparenza e comunicazione di cui al d.lgs.33/2013, come più avanti descritto (OIV);

- Collegio Sindacale, quale organo di controllo ai sensi della normativa civilistica cogente, vigila sul rispetto della legge e sulla efficacia del sistema di controllo interno, di cui è parte integrante il Piano triennale e le misure e le azioni in esso contenute;

- Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001, quale organismo deputato ad assolvere alle responsabilità riguardanti il modello organizzativo assunto dalla società, descritte all’art.6 del citato decreto, estende la propria responsabilità alla vigilanza in ordine alla prevenzione dei reati di cui alla L.190/2012 ed alla efficacia in questo ordine rivestita dal Piano triennale e dalla sua attuazione, nonché alle responsabilità di vigilanza in ordine agli obblighi di trasparenza e comunicazione di cui al d.lgs.33/2013, come più avanti descritto (OIV);

- Organismo Indipendente di Valutazione, che promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, osservando in proposito le prestazioni dei processi e delle funzioni operative in ordine alle buone pratiche applicate per il servizio di pubblico interesse, ai sensi del d.lgs.33/2013 e del d.lgs.97/2016; il ruolo, per le particolari opportunità organizzative della Società, collegate alla ridotta dimensione e struttura gerarchica, ed in coerenza con gli indirizzi di sorveglianza che caratterizzano l’organismo, è assegnato all’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001, come anche ammesso e descritto nelle ultime Linee Guida di novembre 2017.

- Direttori di farmacia, dipendenti e collaboratori della Società, i quali osservano le prescrizioni del Piano triennale, partecipano alla vigilanza ed ai processi di individuazione e valutazione dei rischi, e collaborano attivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e segnalando le situazioni di pericolo, di mancata osservanza delle prescrizioni interne o di commissione di reato agli organi preposti ed in particolare all’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231, in osservanza del sistema delle segnalazioni istituito dal modello organizzativo della Società.

Le responsabilità di prevenzione, valutazione e sorveglianza della corruzione e della trasparenza saranno oggetto di revisione nel corso dell’esercizio 2019.

### **Gestione del Piano triennale**

Il Piano triennale, quale documento prescrittivo di misure ed azioni poste in essere per la prevenzione della corruzione, costituisce documento normativo interno ed è quindi soggetto alle regole di approvazione, aggiornamento e revisione in modo equivalente a quanto è riservato ai protocolli del modello organizzativo della Società.

In particolare il Piano triennale è soggetto a revisione annuale e la sua elaborazione e revisione è assolta dagli organi a ciò preposti come sopra descritto.

## **3. Valutazione del Rischio di corruzione e di commissione dei reati di cui alla L.190/2012**

La metodologia applicata è quella in uso all’interno del modello organizzativo assunto dalla Società e descritta al documento “Parte Generale”, nonché alle sezioni di approfondimento descritte ai documenti inclusi alla “Parte Speciale”. L’applicazione ha evidentemente considerato in modo debito il diverso e più ampio profilo di contesto dei reati elencati alla L.190/2012, rispetto a quelli inclusi nell’attuale

catalogo di cui al d.lgs.231/2001, laddove è pertinente ogni forma di illecito incluso anche commesso in “svantaggio/danno” e/o “disinteresse” della Società.

L'impostazione del presente Piano e delle sezioni del Modello Organizzativo pertinenti ha inoltre opportunamente considerato i principi descritti dalla norma standard internazionale Uni Iso 37001/2016.

Se ne riportano opportuni “stralci”:

tratto da: Parte Generale mod 231 – approvato dal CdA in data 26 settembre 2014

### 3. Il modello organizzativo di gestione e controllo

... omissis ...

#### 3.2. Attività finalizzate alla valutazione del Modello

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida assunte a riferimento, l'Amministratore della Società ha ritenuto di istituire un processo di *risk assessment*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
- correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata e dovrà essere posta alla:
  - assunzione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
  - definizione delle attività a rischio di reato;
  - definizione di un piano di aggiornamento ed implementazione dei Protocolli;
  - definizione di uno specifico piano di formazione continua del Personale;
  - aggiornamento ed implementazione dei Protocolli per i terzi soggetti collaboratori (*outsourcer*);
  - definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto, ai suoi successivi aggiornamenti e del Modello interno adottato ed agli obblighi che ne conseguono;
- previsione di un sistema di segnalazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza da parte di ogni possibile destinatario del Modello.

#### 4. Mappatura dei processi e delle attività a rischio di reato

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento del Modello, devono essere considerate tutte le unità organizzative della Società, comprese quelle derivanti dai requisiti di direzione e coordinamento della capogruppo, correlandole – in funzione delle relative attribuzioni - alle fattispecie di Reato e declinandone in tal modo l'esposizione al rischio/reato con indicazione delle possibili modalità di realizzazione dei Reati.

A tal fine assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio:

- il Personale Apicale;
- il Personale sottoposto ad altrui direzione.

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto anche nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi, si è reso opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà da parte della Società di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare.

L'analisi del rischio di reato ha quindi riguardato, in questo ambito, alcune figure di interlocutori esterni (*outsourcer*, professionisti e consulenti).

Con riferimento a tali interlocutori, tenuto conto che si tratta di professionisti che prestano servizi nell'interesse della Società, si ritiene che la loro considerazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio di reato consenta una completa ricostruzione della reale operatività. Non sarebbe opportuno, infatti, escludere dall'analisi funzioni comprese nel ciclo operativo dell'impresa seppur svolte da soggetti esterni, i quali agiscano in stretto coordinamento con risorse della Società ai fini del perseguimento di un unico disegno imprenditoriale. Peraltro si ritiene che il loro inserimento nell'ambito dell'analisi debba essere limitato esclusivamente alla ricostruzione delle relazioni tra la Società e i predetti interlocutori, al fine di valutare la possibilità di commissione dei Reati per il tramite o in concorso con soggetti esterni alla Società. Tali soggetti sono quindi da considerare Destinatari del Modello.

Alla luce di tali considerazioni, l'Amministratore ritiene dunque opportuno estendere il Modello anche ai terzi interlocutori (outsourcer), mentre ritiene irrilevanti gli atti posti in essere dagli stessi terzi interlocutori nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di imprenditore autonomo.

L'inclusione di tali ultimi soggetti nel novero dei Destinatari del Modello comporta:

- che essi devono garantire il rispetto dei Protocolli ad essi applicabili e in particolare del Codice Etico attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale<sup>1</sup>;
- che la Società – per mezzo delle aree preposte alla gestione dei rapporti con tali interlocutori – effettua azioni di comunicazione e sensibilizzazione agli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello;
- che la Società controlla - sempre per mezzo delle aree preposte alla gestione dei rapporti – il rispetto del Codice Etico e degli altri Protocolli applicabili con azioni di controllo e, se del caso, con reazioni sanzionatorie efficaci;
- che essi sono ritenuti parte del sistema di controllo interno e/o parte organizzativa funzionale dei processi aziendali.

I risultati della prima attività di mappatura, raccolti nel documento denominato "Mappatura processi funzioni reati" ed allegata "Scheda Casi di reato", hanno consentito:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio/reato;
- la valutazione dei rischi di reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

L'analisi del rischio di reato è stata e dovrà essere effettuata periodicamente al fine di supportare le decisioni attinenti le politiche aziendali in materia di prevenzione dei reati e l'implementazione dei relativi protocolli preventivi.

L'analisi del rischio di reato avrà ad oggetto la valutazione sistematica dei seguenti fenomeni:

- la reale possibilità che un evento illecito accada (probabilità);
- la valutazione del possibile danno derivante dalla realizzazione del reato (per frequenza e severità);
- il livello di misure preventive adottate dall'ente (efficacia dei controlli).

In considerazione di quanto detto, la valutazione del rischio può essere espressa nella seguente formula:

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Frequenza/Severità} \times \text{Efficacia controlli}$$

In tale ottica, prima di tutto, è opportuno riportare la definizione di alcuni termini fondamentali:

**Probabilità:** peso da 1 a 100% della stima che un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo caratterizzato dall'avvenimento della fattispecie di reato, possa verificarsi.

**Frequenza/Severità:** stima combinata per possibilità di perseverazione e per gravità di commissione del potenziale danno;

**Efficacia del controllo:** stima ragionata della capacità di presidio offerta dal controllo di linea o direzionale previsto;

**Rischio di reato:** prodotto algebrico dei precedenti fattori, in grado di offrire un apprezzamento in scala dei rischi di commissione delle diverse fattispecie di reato lungo i processi e le attività aziendali.

Nella sua applicazione operativa, successiva all'assessment di prima implementazione, la metodologia di valutazione dei rischi è riportata nella stessa tabella di mappatura dei processi e dei reati, la quale si configura come di seguito descritto:

colonne: processi aziendali  
righe: fattispecie di reato per classi logiche

E' quindi applicata una analisi probabilistica del rischio di reato, secondo le diverse fattispecie di interesse, secondo il seguente semplice "algoritmo":

<sup>1</sup> Il Modello mira infatti a garantire il principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi esegue operativamente o controlla l'operazione anche nell'ambito particolare dell'*outsourcing*.

PRESENZA DEL RISCHIO  
LIVELLO DEL RISCHIO  
LIVELLO DI CONTROLLO

SI = X  
A = alto B = basso  
F = forte D = debole

NO =  
M = medio

Per tale sistema algoritmico sono possibili 6 classi di rischio, che in modalità di punteggio crescente, indicano il livello di esposizione alla possibile commissione di reati, secondo la seguente “griglia”:

0	NO
1	B F
2	M F
3	B D
4	A F
5	M D
6	A D

Le assegnazioni di punteggio uguali o superiori a “4” richiedono interventi di tipo correttivo per i contenimento del rischio su livelli inferiori od attività di vigilanza intensificate.

Con riferimento ai processi aziendali l’Amministratore della Società ha ritenuto assolutamente necessario e prioritario che nello svolgimento di tutti i processi aziendali sensibili siano rispettati i Protocolli indicati, in quanto ritenuti idonei a prevenire i Reati tramite:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- la chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- l’esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
- la “proceduralizzazione” delle Attività a rischio di reato, al fine di:
  - definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
  - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
  - garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- l’istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sulle attività a rischio di reato;
- l’esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione delle informazioni dall’accesso fisico o logico ai dati e agli assets del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

Detti Protocolli saranno quindi oggetto di progressiva implementazione all’interno della struttura organizzativa della Società.

Più specificatamente, nell’ambito del modello organizzativo assunto dalla Società, è assunta specifica regolamentazione prescrittiva interna, formalizzata nel documento “Parte Speciale”.

Se ne riportano opportuni “stralci”:

tratto da: Parte Speciale mod 231 – approvato dal CdA in data 26 settembre 2014

#### **Fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione (tratto dal protocollo “Parte Speciale”)**

La presente Parte Speciale riprende innanzi tutto la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01, classificati alle categorie nn. 1 e 3, fatta eccezione per la frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, ricondotta dalla classificazione della mappatura ad altra classe (n.2). Riprende inoltre al suo interno le tipologie di reato indicate dalla L.190/2012.

#### **Classe 1**

**Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, destinati alla copertura finanziaria di particolari investimenti e spese sostenute dalla Società, dette somme non vengano destinate alle predette finalità.

**Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p. e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.))**

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove la truffa sia posta in essere allo scopo di conseguire indebitamente contributi e/o finanziamenti, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea, od altresì si perfeziona nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi e/o finanziamenti, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara; ovvero ancora nel caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

**Classe 3****Concussione (art. 317 c.p.)**

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca o costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità. È configurabile il concorso del privato nel reato di concussione, in danno di altro soggetto privato.

La concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale o a "concorso necessario", in quanto, per il suo perfezionamento, richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

**Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio e induzione indebita (artt. 318-319-319bis-319ter-319quater-320-321-322-322bis c.p.)**

Alla fattispecie della corruzione sono ascrivibili differenti condotte criminose, le quali hanno in comune tra loro l'elemento della promessa, offerta o concessione a funzionari della Pubblica Amministrazione, o ad incaricati di pubblico servizio, di danaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore o altri indebiti vantaggi.

Nel dettaglio, sono configurate dal codice penale, le seguenti fattispecie criminose, rientranti nei reati di corruzione.

**Corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318, 319, 319bis, 319ter e 320 c.p.)**

In forza dell'art. 318 c.p., si configura tale illecito allorché un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, od anche per non compiere o ritardare un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa.

Il reato in esame si configura anche nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva siffatta retribuzione per un atto d'ufficio già compiuto.

Le fattispecie criminose sopra richiamate si connotano per il fatto che viene riconosciuta (o promessa) ad un pubblico ufficiale una utilità non dovuta affinché questi compia un atto che, in ogni caso, è conforme ai doveri propri del suo ufficio o non compia o ritardi un atto che dovrebbe compiere in ragione del proprio ufficio, od ancora ne compia uno contrario a questi. Si parla, in proposito alla prima fattispecie di "corruzione impropria" ed alla seconda di "corruzione propria".

A seconda del fatto che l'utilità non dovuta sia riconosciuta (o promessa) anteriormente o successivamente al compimento, al mancato compimento od al ritardato compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, tale corruzione impropria si definisce "antecedente" e, rispettivamente, "sussequente".

Ai sensi dell'art. 320 c.p., siffatti reati si configurano anche nel caso in cui a ricevere l'indebita utilità (o ad accettarne la promessa) sia un incaricato di pubblico servizio che rivesta anche la qualità di pubblico impiegato od anche un semplice incaricato di pubblico servizio (indipendentemente dal fatto che sia, o non, un pubblico impiegato).

L'art. 319 – bis c.p. stabilisce talune circostanze aggravanti, in funzione della tipologia di atto per il compimento (o per il non compimento o per il ritardato compimento) del quale venga offerta o promessa un'indebita utilità. Inoltre l'art. 319 – ter c.p., considera espressamente l'ipotesi specifica della "corruzione in atti giudiziari", ovvero della corruzione finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Le norme incriminatrici sin qui considerate prevedono la responsabilità penale del pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio corrotto.

Il disposto dell'art. 321 estende l'area dell'incriminazione anche al corruttore, ovvero a colui il quale dà (o promette) l'utilità non dovuta.

L'art. 322 c.p. incrimina anche la condotta di mera "istigazione alla corruzione".

L'art. 322 – bis c.p. estende l'ambito di applicazione delle norme in commento anche all'ipotesi in cui la condotta corruttiva sia indirizzata a membri e/o funzionari delle Istituzioni comunitarie, a soggetti comandati dagli Stati Membri presso le Istituzioni comunitarie che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, a membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, ed infine a coloro i quali, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

*Corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-ter e 319-quater)*

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura quando le condotte tipiche del reato di corruzione vengono poste in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo, con l'eventuale aggravante dell'ingiusta condanna di qualcuno. In concreto, il reato si potrebbe verificare nel caso di promessa, offerta, concessione da parte dei soggetti e degli Uffici competenti della Società a magistrati, cancellieri, arbitri, commissione di conciliazione, per se stessi o per un terzo, di danaro o di altro vantaggio, al fine di influenzare le loro decisioni, nell'ambito di un procedimento di cui la Società sia parte.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali utilità non siano dovute.

#### ***Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)***

Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all'interno del modificato art. 2635 c.c. (prima rubricato "Infedeltà a seguito di denaro o promessa di utilità"), in forza del quale l'ente potrà essere considerato responsabile ai fini della normativa 231 nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società. Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001, l'ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità – è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di quella interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.

#### **L.190/2012**

##### ***Peculato (artt.314 e 316 c.p.)***

Il peculato è un delitto che si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

##### ***Abusi (artt.323, 325, 326 e 328)***

*Abuso d'ufficio o utilizzo improprio di conoscenze avute per ragioni d'ufficio (artt. 323 e 325 c.p.)*

L'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura, anche utilizzando informazioni riservate di servizio, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

*Rilevazione segreto d'ufficio (art.326 c.p.)*

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, incorre nel presente reato.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, incorre nel presente reato.

*Rifiuto atti d'ufficio (art.328 c.p.)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, incorre nel presente reato.

Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo, incorre nel presente reato.

##### ***Interruzione di pubblico servizio (art.331 c.p.)***

Chi esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, incorre nel presente reato.

##### ***Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt.319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, incorre nel presente reato.

## **Processi a rischio di commissione dei reati**

Si anticipa in questa premessa che il modello ha evidentemente e debitamente considerato, in particolare per i reati di cui alla "classe 1", che molteplici processi aziendali, in particolare quelli che comportano la gestione e l'impiego di risorse finanziarie nonché quelli relativi alle attività commerciali tipiche ed alle attività che comportano contatti diretti con rappresentanti della P.A., sono potenzialmente aree a rischio poiché da essi, ove gestiti in modo anomalo, possono ricavarsi le disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.

Come evidenziato, i reati sopra considerati hanno come presupposto, in particolare quelli di cui alla "classe 3", l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti aventi incarichi

all'interno della Pubblica Amministrazione; tuttavia in alcuni casi, in particolare per i reati riferiti alle previsioni della legge 190/2012, il presupposto può essere rintracciato anche nel comportamento del singolo preposto interno alle diverse attività a rischio. In ragione di ciò, avuto riguardo alla specifica realtà aziendale della società Farmacia Trevigiana spa, le aree c.d. a rischio sono individuate come indicato nel documento di mappatura, in ordine sia all'individuazione dei processi aziendali che all'apprezzamento del rischio stesso.

Più nel dettaglio, nell'ambito delle richiamate Aree a Rischio, appaiono di peculiare rilievo, in rapporto alla possibile commissione di uno o più dei Reati in oggetto, le attività e le relative modalità elencate alle schede di analisi dei casi di reato già citate e presenti in allegato alla "mappatura".

In sintesi le Aree sono così individuate:

- servizi di commercializzazione di prodotti e servizi di farmacia e parafarmacia;
- amministrazione e approvvigionamento;
- gestione delle attrezzature e delle risorse tecniche ed umane;
- gestione dei rimborsi relativi alla vendita dei farmaci eseguita per conto del servizio sanitario nazionale;
- acquisizione e gestione di autorizzazioni e concessioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- gestione del rapporto di partecipazione e di concessione con il Comune di Treviso;
- gestione degli appalti di servizi;
- ottenimento di sovvenzioni, facilitazioni e finanziamenti di natura pubblica e/o agevolata;
- selezione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori.

#### **4. Procedure di controllo rilevanti a presidio dei rischi di commissione dei reati**

Il sistema di controllo interno e di governo aziendale descritto dal modello organizzativo assunto dalla Società prevede specificatamente diverse misure atte alla prevenzione dei reati della specie.

In aggiunta alle regole ed ai principi generali già richiamati nella *Parte Generale* del Modello, i Destinatari debbono infatti agire nel rispetto delle prassi, degli impegni contrattuali e delle procedure aziendali, in quanto già contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione e di Corruzione tra privati.

Di seguito, si elencano, in via non esaustiva, le principali procedure aziendali rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio commissione dei Reati Societari, che sono comunque considerate all'interno del Modello come integrate dalle indicazioni più generali contenute nel Codice Etico della Società, nel Codice deontologico del farmacista e nel Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia.

Tra le principali prassi, impegni contrattuali e procedure aziendali si richiamano qui di seguito le seguenti:

- assunzione di un proprio Codice Etico;
- allineamento alle procedure previste per l'attribuzione del Rating di Legalità di cui al D.L. 1/2012 (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
- impegni e/o accordi contrattuali di approvvigionamento conclusi con individuate società distributrici, per i quali le attività di acquisto dei prodotti oggetto di commercializzazione presso le singole farmacie sono, pressoché integralmente, canalizzate, costituendo così le citate

controparti interlocutori di tipo esclusivo, nonché filiera di approvvigionamento sottoposta a sistemi di controllo istituiti; i principi quindi legati alle finalità di economicità perseguiti mediante l'acquisto dalle controparti produttrici attraverso l'intermediazione realizzata sul modello del "consorzio di acquisto", sostituiscono i rischi di reato tipicamente riconducibili ai processi gestiti nell'ambito di trattative commerciali dirette.

- gestione dell'approvvigionamento in ambito di appalti di servizi secondo procedure che, nel rispetto delle normative di sicurezza indicate dal d.lgs.81/2008, introducono precisi criteri di qualificazione.
- regole di governo e sistema delle deleghe, circostanziate con apposite delibere consiliari, secondo le quali le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività e le facoltà ad esse legate riconducono le operazioni a soggetti deputati chiaramente individuati e dotati delle competenze adeguate.
- presenza della funzione di compliance, la quale unitamente ad iniziative di normazione interna contribuisce alla diffusione efficace ed applicata delle regole e dei metodi operativi conformi ai requisiti legali ed etici.
- codifica interna dello "schema di verbale ispettivo Ulss", la cui diffusione e conoscenza interna contribuisce alla condivisione ed applicazioni di metodi operativi corretti, mediante assunzione di procedura documentata e gestita.
- implementazione di procedure gestite e documentate a regolamentazione delle attività di commercio dei farmaci nelle farmacie.
- Manuale di Autocontrollo per la commercializzazione di articoli alimentari, conforme agli standard Hazard Analysis and Critical Control Points (Haccp).
- deleghe di gestione della tesoreria, le quali restringendo efficacemente le facoltà di disposizione delle risorse monetarie, agiscono riducendo le possibilità di ricavo delle disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.
- procedure e reportistiche per il controllo di gestione, le quali introducendo sistemi di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse contribuiscono efficacemente alla riduzione delle possibilità di ricavo delle disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.
- regole e controlli operativi del software gestionale, descritti al manuale utente WinFarm, per le quali viene allestita una ampia facoltà di rintracciamento delle operazioni aziendali in grado di esercitare un controllo puntuale sulla esecuzione delle attività da parte della struttura operativa e dei soggetti delegati.
- applicazione di misure di sicurezza, tracciabilità ed autorizzazione specifiche per l'utilizzo del sistema informativo e dei dati e delle informazioni in esso contenuti, con implementazione di procedure documentate e gestite ad osservanza dei requisiti di cui al d.lgs.196/2003 e più recentemente di requisiti di cui al Reg.to UE 679/2016.

## **5. Valutazioni aggiornata del livello di rischio**

Come già descritto al punto 3 del presente documento, mediante il contenuto riportato della "Parte Generale" descrittiva del modello organizzativo della Società assunto ai sensi del d.lgs.231/2001, è

adottato ai fini della generale prevenzione dei reati, un metodo algoritmico di misurazione del rischio di esposizione ai reati.

Scontata quindi la valutazione delle caratteristiche operative della aree individuate come esposte ai rischi di reato della specie, nonché dell'efficacia delle misure di controllo preventivo, il suddetto metodo fornisce una stima della valutazione del livello di rischio che si riporta nei tratti principali qui di seguito:

	Amm.ne	Gest.R.U.	Approvv.	Comm. farm. etici	Comm. Farm.Otc	Comm. farm. Sop	Comm. parafarm.	Comm. cosmetici
Concussione e Corruzione, (art.25-25 ter D.Lgs..231/2001)	2	2	2	2	2	2	2	2
(inclusione reati di cui alla L.190/2012)								

La scala di valutazione, da “1” a “6” in senso incrementativi del rischio, pone la valutazione ad un grado di “accettabilità”, potendo concludere per una giudizio di efficacia delle misure preventiva adottate.

## **6. Misure e provvedimenti inerenti gli episodi di inosservanza del Piano triennale o di commissione dei reati**

Si rinvia al Sistema disciplinare assunto dalla Società nell'ambito del proprio modello organizzativo in conformità alle previsioni contrattuali intrattenute in occasione dei rapporti di lavoro e collaborazione, rivestendo il Piano triennale documento integrato nel modello organizzativo della Società e quindi documento equivalente di normazione interna.

## **7. Piano per la Trasparenza**

### **Oggetto del Piano triennale di assicurazione della trasparenza**

Il Piano triennale ha lo scopo di organizzare compiutamente all'interno della struttura societaria e del sistema gestionale della Società le valutazioni di rischio, le misure di prevenzione e contenimento dei rischi, le attività di controllo e presidio, più adatte a prevenire nell'ambito specifico operativo della società episodi di infrazione nel rapporto con il mercato e l'utenza o di insufficiente comunicazione con i medesimi.

### **Responsabilità coinvolte nel Piano triennale**

Nell'ordine:

- Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo strategico ed indirizzo politico della Società è responsabile dell'attuazione e della periodica revisione del Piano triennale;
- Responsabile della Trasparenza, è incaricato di elaborare la proposta di Piano triennale, verificarne l'efficace attuazione ed il particolare rispetto delle prescrizioni in ordine a tutti gli strumenti di comunicazione adottati, vigilare in ordine al rispetto ed all'attuazione delle regole e della azioni descritte nel Piano, predisporre la relazione annuale di rendicontazione dello stato di attuazione del

Piano triennale, sovrintendere ad ogni requisito riguardante gli obblighi di trasparenza e comunicazione di cui al d.lgs.33/2013;

- Collegio Sindacale, quale organo di controllo ai sensi della normativa civilistica cogente, vigila sul rispetto della legge e sulla efficacia del sistema di controllo interno, di cui è parte integrante il Piano triennale e le misure e le azioni in esso contenute;

- Organismo Indipendente di Valutazione, che promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, osservando in proposito le prestazioni dei processi e delle funzioni operative in ordine alle buone pratiche applicate per il servizio di pubblico interesse, ai sensi del d.lgs.33/2013 e del d.lgs.97/2016; il ruolo, per le particolari opportunità organizzative della Società, collegate alla ridotta dimensione e struttura gerarchica, ed in coerenza con gli indirizzi di sorveglianza che caratterizzano l'organismo, è assegnato all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001.

- Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001, quale organismo deputato ad assolvere alle responsabilità riguardanti il modello organizzativo assunto dalla società, descritte all'art.6 del citato decreto, estende la propria responsabilità alla vigilanza in ordine alla prevenzione dei reati di cui alla L.190/2012 ed alla efficacia delle prescrizioni indicate dal d.lgs.33/2013;

- Direttori di farmacia, dipendenti e collaboratori della Società, i quali osservano le prescrizioni del Piano triennale, partecipano alla vigilanza ed ai processi di individuazione e valutazione dei rischi, e collaborano attivamente con il Responsabile della Trasparenza segnalando le situazioni di pericolo, di mancata osservanza delle prescrizioni interne o di commissione di infrazioni agli organi preposti ed in particolare all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231, in osservanza del sistema delle segnalazioni istituito dal modello organizzativo della Società.

### **Gestione del Piano triennale**

Il Piano triennale, quale documento prescrittivo di misure ed azioni poste in essere per l'assicurazione della trasparenza, costituisce documento normativo interno ed è quindi soggetto alle regole di approvazione, aggiornamento e revisione in modo equivalente a quanto è riservato ai protocolli del modello organizzativo della Società.

In particolare il Piano triennale è soggetto a revisione annuale e la sua elaborazione e revisione è assolta dagli organi a ciò preposti come sopra descritto.

### **Valutazione dei Rischi di infrazione o carenza in tema di prescrizioni sulla Trasparenza**

La metodologia applicata è quella in uso all'interno del modello organizzativo assunto dalla Società e descritta al documento "Parte Generale" approvato nella sua prima versione dal Consiglio di Amministrazione ed attualmente in revisione del 26/9/2014, come già riportato alla sezione precedente dedicata ai presidi "anticorruzione".

### **Attuale informativa di Trasparenza adottata dal Piano**

Posto che la Società, in coerenza con gli impegni assunti nel proprio Codice Etico, persegue in ogni sede e in ognuno dei propri ambiti organizzativi ed operativi l'impegno per una corretta ed esaustiva informazione alle parti interessate, con particolare riferimento al mercato ed all'utenza cui si rivolge con riguardo al servizio reso di pubblico interesse, ed in conseguenza di tale impegno attraverso il processo

di gestione e controllo del presente Piano è sua intenzione assicurare il continuo adeguamento alle prescrizioni generali di legge delle modalità cui si assolve nel tempo alla corretta e trasparente informazione, il presente “Piano triennale per la trasparenza” prescrive la seguente informativa:

- 1) pubblicazione sul proprio sito web [www.farmaciatrevigiana.it](http://www.farmaciatrevigiana.it) dei bilanci annuali di esercizio; non sussistendo, per la natura dell’attività svolta dalla Società, presenza significativa di servizi o attività commerciali aventi natura diversa da quella del servizio di pubblico interesse costituito dall’esercizio dell’attività professionale di farmacista, la pubblicazione in questione assolve adeguatamente il requisito riferito alla divulgazione dei “costi di produzione”. Più in particolare i documenti di bilancio oggetto di pubblicazione sono corredati di tabelle e grafici, funzionali ad una esposizione integrativa e sintetica dei dati, in grado di accrescere il livello di comprensibilità e di semplice consultazione, costituendo quindi per gli utenti e le parti interessate una forma di reperimento facilmente fruibile. In riferimento a tutto ciò, tuttavia, potrà essere valutata in determinati casi la possibilità di una più articolata informativa che, pur nella salvaguardia della riservatezza aziendale nei confronti del libero mercato nel quale la Società opera, aumenti il livello di approfondimento della presente informazione;
- 2) pubblicazione dei documenti descrittivi del Modello Organizzativo assunto dalla Società ai sensi del d.lgs.231/2001, del Codice Etico e dei Piani Triennali di prevenzione della Corruzione e di Trasparenza, nonché delle informazioni riferite all’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001 e dell’Organismo Indipendente di Valutazione ex d.lgs.33/2013;
- 3) pubblicazione dei compensi riconosciuti su base annuale ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la cui nomina è riferimento specifico di enti aventi natura pubblica;
- 4) pubblicazione del costo annuo complessivo sostenuto per gli incarichi conferiti a dirigenti, collaboratori e consulenti; a tal fine si precisa che attualmente non sussistono articolazioni organizzative separate dedicate esclusivamente alla principale attività di pubblico interesse;
- 5) pubblicazione, ai fini della conformità riguardante la normativa sull’accesso civico generalizzato, semplice e documentato, della propria casella di posta elettronica certificata [farmaciatrevigiana@pecsemplice.it](mailto:farmaciatrevigiana@pecsemplice.it); la medesima è presidiata dal continuativo controllo manutentivo della proprie funzioni interne amministrativa e di servizio Information Technology, nonché dal monitoraggio periodico esercitato da parte dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001;
- 6) pubblicazione di opportuni avvisi riguardanti le eventuali modalità relative ai procedimenti amministrativi, di autorizzazione e concessione, di affidamento delle forniture e dei servizi, di concorso e selezione di personale ed altre sovvenzioni od agevolazioni a terzi, destinate ad una chiara e semplice comunicazione alle parti interessate dei contenuti medesimi.

La pubblicazione di quanto specificato avviene principalmente attraverso l’utilizzo di una apposita sezione del proprio sito internet denominata “Trasparenza”.

Le informazioni di carattere economico e gestionale sono pubblicate nella sezione del proprio sito internet denominata “Bilancio”.

Tale sezione accoglie evidentemente anche ogni aggiornamento dell’informativa descritta, conseguente a nuove eventuali prescrizioni di legge o ad iniziative di miglioramento che la Società promuoverà nell’impegno di piena e costante realizzazione dei propri principi etici.

In tal senso anche il presente Piano è oggetto di pubblicazione nei modi descritti.

## **Procedure di controllo rilevanti a presidio degli impegni di Trasparenza assunti nel presente Piano**

In ordine alle misure di controllo interno, oltre alle assegnazioni di responsabilità già descritte al relativo precedente paragrafo, la Società prevede quanto segue:

- assunzione di un proprio Codice Etico;
- allineamento alle procedure previste per l'attribuzione del Rating di Legalità di cui al D.L. 1/2012 (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
- regole di governo e sistema delle deleghe, circostanziate con apposite delibere consiliari, secondo le quali le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività e le facoltà ad esse legate riconducono le operazioni a soggetti deputati chiaramente individuati e dotati delle competenze adeguate;
- presenza della funzione di compliance, la quale unitamente ad iniziative di normazione interna contribuisce alla diffusione efficace ed applicata delle regole e dei metodi operativi conformi ai requisiti legali ed etici;
- gestione dell'approvvigionamento in ambito di appalti di servizi secondo procedure che, nel rispetto delle normative di sicurezza indicate dal d.lgs.81/2008, introducono precisi criteri di preventiva qualificazione;
- pubblicazione sul sito della Società [www.farmaciatrevigiana.it](http://www.farmaciatrevigiana.it) delle informazioni e dei riferimenti previsti dalla normativa cogente;
- implementazione di procedure gestite e documentate a regolamentazione delle attività di commercio dei farmaci nelle farmacie;
- Manuale di Autocontrollo per la commercializzazione di articoli alimentari, conforme agli standard Hazard Analysis and Critical Control Points (Haccp);
- procedure e reportistiche per il controllo di gestione, le quali introducendo sistemi di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse contribuiscono efficacemente alla costruzione di idonee informative fruibili dalla parti terze interessate;
- applicazione di misure di sicurezza, tracciabilità ed autorizzazione specifiche per l'utilizzo del sistema informativo e dei dati e delle informazioni in esso contenuti, con implementazione di procedure documentate e gestite ad osservanza dei requisiti di cui al d.lgs.196/2003 e più recentemente di requisiti di cui al Reg.to UE 679/2016.

Va infine evidenziato che per quanto riguarda il necessario espletamento dei compiti di vigilanza indipendente (d.lgs.150/2009 – Organismo Indipendente di Valutazione), per l'analogia dei compiti ed in conseguenza dell'adozione da parte della Società di un modello organizzativo conforme ai requisiti stabiliti per la responsabilità amministrativa degli enti, è stato incaricato l'Organismo di Vigilanza nominato ai fini della adeguatezza del modello organizzativo ai sensi del d.lgs.231/2001.

Particolari opportunità di efficacia ed efficienza nell'esercizio della vigilanza e della valutazione del Piano sono state colte mediante l'individuazione di questa forma di incarico.

## **Misure e provvedimenti inerenti gli episodi di inosservanza del Piano triennale o di commissione dei reati**

Si rinvia al Sistema disciplinare assunto dalla Società nell'ambito del proprio modello organizzativo in conformità alle previsioni contrattuali intrattenute in occasione dei rapporti di lavoro e collaborazione, rivestendo il Piano triennale documento di normazione interna.

## **Previsioni per l'assolvimento della disciplina dell'accesso civico**

Le misure attuate dal piano mirano a presidiare efficacemente la presenza innanzi tutto dei requisiti richiesti per l'accesso civico "generalizzato", assolvendo quanto è soggetto - nel caso specifico della Società - alla disponibilità delle informazioni non già oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Infatti il piano mira altresì a presidiare in forma differente la presenza dei requisiti richiesti per l'accesso civico "semplice", assolvendo quanto è oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Ulteriori misure infine sono state assunte dalla Società, in modalità estranea al presente Piano, tuttavia qui riepilogate per inclusione nel presente aggiornamento del piano stesso, per quanto concerne gli obblighi relativi - nel caso specifico della Società - all'accesso agli atti di cui all'art.22 e seg. della Legge 241/1990, riservato ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il Piano quindi, nella presente revisione, assolve in modo distinto le tre diverse fattispecie di accesso: "generalizzato", "semplice" e "documentale".

Le competenze e le responsabilità per l'assolvimento dei requisiti richiesti in ordine alle tre tipologie di accesso indicate spettano al nominato Responsabile per la Trasparenza. Sul regolare assolvimento dei requisiti vigila l'Organismo indipendente di Valutazione, nominato nella figura dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001.

Tale configurazione delle responsabilità di governo e controllo risponde all'esigenze di rendere efficiente il sistema organizzativo, senza mancare nell'applicazione efficace delle prescrizioni normative, tenuto conto proprio delle ridotte dimensioni organizzative della Società.

Ai fini dell'identificazione corretta delle prescrizioni normative si è considerato che la Società rientra tra le situazioni soggettive elencate all'art.4, sub 4.1, caso "3" delle Linee Guida emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1309 del 28 dicembre 2016.

Il Piano, nel implementare le misure necessarie all'assolvimento dei tre livelli di accesso indicati, ha considerato opportune limitazioni in ordine all'accoglimento delle richieste da parte di utenti e parti interessate, quali in sintesi si elenca qui di seguito:

accesso documentale: requisiti di limitazione indicati all'art.22 sub 1 ed all'art.24 della Legge 7 agosto 1990 n.241;

accesso semplice e generalizzato: requisiti di limitazione indicati all'art.6 del d.lgs.97/2016 ed all'art.5bis commi 1, 2, 2 bis e 5 del d.lgs.33/2013.

Per quanto alle modalità organizzative attuate dal Piano in ordine alle modalità di esercizio degli accessi indicati, nella sezione "Trasparenza" del sito web della Società è indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata cui rivolgersi da parte di utenti e parti interessate.

Le richieste pervenute alla casella di posta vengono automaticamente protocollate dalla procedura informativa di gestione dell'account e, dopo opportuna valutazione da parte di Responsabile della Trasparenza, evase entro il termine di 30 giorni.

Eventuali dinieghi, tenuto conto anche delle possibili azioni di ricorso al difensore civico nominato dal Comune di Treviso, devono essere assunti tramite motivazione da comunicare negli stessi termini alla controparte interessata.

## Inclusioni finali

Ai fini di una completa previsione ed illustrazione del presente Piano si riportano, per opportuni stralci, i contenuti della norma “Parte Speciale – reati di Frode in commercio”:

**FARMACIA TREVIGIANA spa - Parte speciale classi di reato nn. 7 e 9**

**in breve: REATI DI ABUSO DI MERCATO E DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI-BREVETTI-MARCHI, FRODE IN LIBERO COMMERCIO E PROPRIETA' INDUSTRIALE**

La presente Parte Speciale riprende la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito delle fattispecie classificate alle categorie nn. 7 e 9 della mappatura.

La mappatura – alla quale si rimanda direttamente per una valida lettura –, si completa con le schede dettagliate di analisi dei casi di reato e dei rischi di commissione, misurati al lordo ed al netto del sistema di controllo interno, dove si riportano le registrazioni relative all'attività propria di assessment.

### Classe 9

#### **Fattispecie dei reati di frode nel libero commercio e violazione della proprietà industriale**

La presente Parte Speciale, in questa prima sezione di classe, riprende innanzi tutto la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito degli illeciti inclusi nel perimetro del d.lgs.231/2001 dall'art – 25 bis.

I Reati rientranti nel perimetro considerato sono quindi i seguenti:

##### *Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio*

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

##### *Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

##### *Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali*

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

##### *Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

##### *Art. 516 e 517 quater c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine o con indicazione geografica contraffatta*

Per quanto può attenersi al contesto specifico.

##### *Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

##### *Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le prime due norme mirano a tutelare il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, nell'interesse dell'economia nazionale, sanzionando comportamenti violenti, minacciosi o fraudolenti che ostacolano o influiscano negativamente sull'attività medesima e sulla libera concorrenza.

Per quanto attiene ai reati di cui agli articoli 514 e 517 ter c.p. si rinvia alle definizioni riportate nel paragrafo precedente a proposito delle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p., con la precisazione che l'art. 514 c.p. richiede per il suo perfezionamento, il pregiudizio all'industria “nazionale” come conseguenza della vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Gli interessi tutelati da queste due norme sono rispettivamente il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali e i diritti su marchi e altri segni distintivi.

Il reato di cui all'art. 515 c.p. tutela l'interesse dell'ordinamento allo svolgimento dell'attività imprenditoriale secondo onestà e correttezza. La condotta consiste nel consegnare al cliente, sulla base di previsioni contrattuali, una cosa mobile completamente diversa da quella pattuita, ovvero con caratteristiche (quantità, qualità origine o provenienza) diverse da quelle pattuite.

Il reato di cui all'art. 517 c.p. posto a tutela dei consumatori e della correttezza e onestà degli scambi commerciali, si perfeziona allorché venga messo in circolazione un'opera dell'ingegno o prodotti o servizi con nomi, marchi o altri segni distintivi tali da indurre l'acquirente in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto o servizio.

L'elemento psicologico richiesto dalle norme esaminate è sempre il dolo; è necessaria pertanto che il soggetto agente abbia una rappresentazione corretta della condotta che sta ponendo in essere e la volontà di porla in essere. Nelle ipotesi di cui all'art. 513 e 517 ter c. 2 è richiesto il dolo specifico, ovvero il perseguimento dello scopo dell'impedimento o del turbamento all'esercizio dell'attività imprenditoriale, nella prima ipotesi, e il fine di trarne profitto, nella seconda ipotesi.

##### *Art.473 e 474 c.p. Introduzione di prodotti con segni falsi o contraffazione di marchi e segni distintivi*

Anche con riferimento alla classe successiva.

**Classe 7****Fattispecie dei reati di contraffazione di diritti, brevetti e marchi  
(classe 7 sub 1)**

La presente Parte Speciale, in questo primo spazio "sub1" della presente sezione di classe, riprende innanzi tutto la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito degli illeciti inclusi nel perimetro del d.lgs.231/2001 dall'art – 25 nonies.

I Reati rientranti nel perimetro considerato sono i seguenti:

*Art. 171 c. 1 lett. a-bis) e c. 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633*

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana, oppure chiunque inoltre mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, od ancora chi rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico, od infine chi compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge oppure riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare.

Salvo ancora quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito (Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n. 406) chi in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

*Art. 171 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633*

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

*Art. 171 ter della L. 22 aprile 1941, n. 633*

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori S.i.a.e., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

*Art. 171 septies della L. 22 aprile 1941, n. 633*

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

*Art. 171 octies della L. 22 aprile 1941, n. 633*

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i files di musica di qualsiasi formato.

In particolare, la violazione dell'art. 171 si realizza allorché taluno metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Costituisce una circostanza aggravante, il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'art. 171 bis riguarda le condotte di duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, e locazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, ovvero l'utilizzo di mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi medesimi.

Al secondo comma, invece, sono previste le condotte di illegittima riproduzione, illegittimo trasferimento su altro supporto, illegittima distribuzione, illegittima comunicazione, illegittima presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati, ovvero l'illegittima estrazione o reimpiego illegittimo, illegittima distribuzione, illegittima vendita e illegittima locazione della stessa.

L'art. 171 ter, riporta una serie di condotte penalmente sanzionate:

- duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate, o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali.
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione o a mezzo della radio, diffusione in pubblico di duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra.
- Detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione di fonogrammi o ideogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato.
- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore.
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- Fabbricazione, importazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, detenzione per scopi commerciali o utilizzo a scopo commerciale di attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione dall'accesso o dalla copia, poste a tutela della pirateria digitale di cui all'art. 102 quater della L. 633/1941.
- Rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies della L. 633/1941 (informazioni sull'opera, sul suo autore, sui diritti di utilizzo etc. contenute in un codice, il Digital Object Identifier System), ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o diffusione al pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Infine, la previsione di cui all'art. 171 octies ricollega l'applicazione di sanzioni penali alle condotte di produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Art. 174 quinquies della L. 22 aprile 1941, n. 633

Per quanto alle sue previsioni.

#### **Fattispecie dei reati di abuso di mercato e di informazioni privilegiate (classe 7 sub 2)**

... omissis ...

#### **Processi a rischio di commissione dei reati**

Il modello organizzativo ed il relativo sistema di controllo interno della Società, ha evidentemente e debitamente considerato che, per i reati di cui alla classe 7 sub 2, i processi aziendali risultano interessati da profili di rischio inferiori rispetto a quanto rilevabile per i reati di cui alla classe 9 e 7 sub1, più in particolare – queste ultime – potenzialmente costituenti “aree a rischio” interessandosi in tale ambito più concretamente lo svolgimento delle attività di esercizio commerciale delle farmacie, compreso l'approvvigionamento dei farmaci, poiché in esse, ove dovessero essere presenti prassi di gestione di tipo anomalo, possono causarsi situazioni più favorevoli per la commissione dei reati in questione.

Premesso ciò, avuto riguardo alla specifica realtà aziendale di Farmacia Trevigiana spa, le Aree c.d. a Rischio sono individuate come indicato alla mappatura, in ordine sia all'individuazione che all'apprezzamento del rischio.

Più nel dettaglio, nell'ambito delle richiamate Aree a Rischio, appaiono di peculiare rilievo, in rapporto alla possibile commissione di uno o più dei Reati in oggetto, le attività e le relative modalità elencate alle schede di analisi dei casi di reato già citate e presenti in allegato alla “mappatura”.

#### **Procedure di controllo rilevanti a presidio dei rischi di commissione dei reati**

In aggiunta alle regole ed ai principi generali già richiamati nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle prassi, degli impegni contrattuali e delle procedure aziendali, in quanto contenenti idonei principi che agiscono di fatto anche in via preventiva alla commissione dei Reati della specie.

Le procedure aziendali, anche quelle rilevanti nell'ambito delle indicate Aree a Rischio di commissione dei Reati in questione, sono comunque considerate all'interno del Modello come particolarmente integrate dalle indicazioni contenute nel Codice Etico della Società, dal Codice deontologico del farmacista e dal Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia.

Tra le principali prassi, impegni contrattuali e procedure aziendali si richiamano qui di seguito le seguenti:

- sistema di gestione “piano autocontrollo Haccp”, adottato in tutte le unità locali secondo formalità standard, quale guida gestionale per le attività di supporto e dirette di commercializzazione dei prodotti alimentari;
- dotazioni di laboratorio minime secondo tabella n.6 di “farmacopea”;
- codifica interna dello “schema di verbale ispettivo Ulss”, quale standard di riferimento per la gestione delle unità locali;
- Impegni e/o accordi contrattuali di approvvigionamento conclusi con due società distributrici, per i quali le attività di acquisto dei prodotti oggetto di commercializzazione presso le singole farmacie sono, pressoché integralmente, canalizzate, costituendo così le citate controparti interlocutori di tipo esclusivo; i principi quindi legati alle finalità di economicità perseguiti mediante l'acquisto dalle controparti produttrici attraverso l'intermediazione realizzata sul modello del “consorzio di acquisto”, sostituiscono i rischi di reato tipicamente riconducibili ai processi gestiti nell'ambito di trattative commerciali dirette.
- presenza di una funzione di compliance, in grado di fornire assistenza interna in ordine all'assicurazione di conformità nelle diverse linee operative presenti negli esercizi commerciali delle unità locali;
- regole di governo e sistema delle deleghe, circostanziate con apposite delibere consiliari e regole costitutive statutarie;
- assunzione delle procedure di conformità in ordine agli adempimenti Siae/Scf;
- regole e controlli operativi del software gestionale, descritti in apposita manualistica interna, in grado di fornire supporto on line circa le corrette modalità tecniche ed operative da applicare nella commercializzazione dei prodotti ed ampie facoltà di rintracciamento delle operazioni aziendali in grado di esercitare controlli puntuali sulla esecuzione delle attività da parte della struttura operativa e dei soggetti in essa delegati.